



PROT. N. 14 G.1

TRENTO,

11 FEB. 2013

Alle Pubbliche Amministrazioni

Oggetto: certificazioni in ambito chimico

L'Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige invia la presente informativa per segnalare alle Pubbliche Amministrazioni consuetudini contrarie alla Legge in merito all'accettazione di rapporti di prova invece di certificati di analisi.

La Pubblica Amministrazione **deve** richiedere ed accettare da altri soggetti **esclusivamente certificati di analisi** che possono essere emessi solo da chimici professionisti, abilitati dallo Stato ed iscritti all'Ordine professionale. Quanto affermato è stabilito per ogni perizia ed incarico in ambito chimico (art. 16 del R.D. n. 842 1 marzo 1928, Art. 33 della Costituzione) e confermato dall'art. 258 del DL n°152/06.

Il Regolamento (CE) n. 765/2008 rimuove l'equivoco sull'assimilazione impropria delle *analisi* alle *prove* e dei *certificati* ai *rapporti di prova*. Questi ultimi, infatti, sono riferiti all'attestazione di conformità rispetto a norme tecniche armonizzate, in pratica, sono limitati al rilascio del marchio CE per i prodotti dell'industria.

La P.A. che, deliberatamente, dovesse affidare analisi chimiche a soggetti diversi dai professionisti iscritti all'Albo incorrerebbe in un abuso di per sé sanzionabile.

Sotto un profilo pratico, la P.A. non può assimilare il certificato di analisi al rapporto di prova, che ha altra peculiarità e non può essere ritenuto valido, mancando dei seguenti requisiti:

1) completezza

l'analisi chimica non è una *prova* isolata, è un processo complesso che inizia con la valutazione dell'oggetto cui riferire il risultato, prosegue con il corretto campionamento, continua con la ricerca degli analiti di interesse e termina con l'interpretazione dei risultati. Il certificato d'analisi racchiude tutte le fasi descritte, un *rapporto di prova*, al contrario, non le comprende mai;

2) valutazione secondo scienza e coscienza della veridicità dei risultati

l'applicazione acritica e pedissequa di un *metodo di prova* darà risultati corretti solo relativamente al metodo di prova in questione, *quindi il rapporto di prova*, manca di oggettività;

3) univocità

il rapporto di prova è privo dell'univocità della responsabilità (soprattutto penale). In un certificato l'unico interlocutore per la P.A. è il firmatario, responsabile della veridicità e della corrispondenza dei risultati. Così non è nel rapporto di prova ove, al contrario, questa responsabilità è esplicitamente esclusa dalle onnipresenti note in calce: *"i risultati riportati sono relativi solo al campione provato"* ed *"il seguente giudizio esula dall'accreditamento"*. Nel rapporto di prova, volutamente, non è individuabile la responsabilità. Il rapporto di prova è un documento ad uso interno senza alcun valore pubblicistico e privato della responsabilità diretta del professionista che lo firma.

L'Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige è a disposizione per affrontare ed approfondire le argomentazioni sopra riportate, informando peraltro che i Chimici sono determinati nel correggere l'attuale stato di illegalità diffusa e questo a favore della collettività. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Chimici del Trentino Alto Adige confida in una attenta lettura del presente documento da parte delle Amministrazioni in un profondo spirito di collaborazione e rinnovato proposito di offrire giusta applicazione delle regole che governano la materia.



IL PRESIDENTE
(Dott. chim. Marino Melissano)

Riferimenti di Legge

Art. 33 della Costituzione (estratto): *E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.*

Art. 16 R.D. 1 marzo 1928, n. 842. Regolamento per l'esercizio della professione di chimico:
*"Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici.
In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo. Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi, che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni".*

DL n°152/06, art. 258, punto 4:

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Codice Civile, art. 2231

"Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. ..."

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 9 luglio 2008

che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93